



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2015/M/08671</b> Del: <b>31/07/2015</b> Esecutiva da: <b>31/07/2015</b> Proponente: <b>Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Posizione Organizzativa (P.O.) Z.T.L., Aree Pedonali e Autorizzazioni</b>
---

### OGGETTO:

Nuova normativa delle Aree Pedonali Urbane presenti sul territorio comunale

### IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 1, n. 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 "Nuovo Codice della Strada" il quale definisce AREA PEDONALE una *zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi* ed inoltre prevede che *in particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali*;
- la nota n. 176 del 24/1/1990 del Consiglio dei Ministri;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, con i quali vengono disciplinate le modalità per l'istituzione delle Zone e Traffico Limitato, delle Aree Pedonali Urbane e delle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica;

Richiamata l'ordinanza n. 2007/M/05650 del 27/08/2007 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stata modificata e riunita in un unico provvedimento la normativa in materia di "Zone Pedonali" fino a quella data in vigore ed istituita con varie precedenti ordinanze volte alla limitazione della circolazione dei veicoli al fine di tutelare il patrimonio artistico ed ambientale della città;

Considerato che negli ultimi anni sono stati assunti numerosi provvedimenti di limitazione del traffico veicolare ed istituzione di nuove aree pedonali, che hanno sostanzialmente modificato la disciplina unitaria approvata nel 2007;

Ritenuto pertanto opportuno riepilogare in un unico provvedimento l'estensione territoriale delle zone interessate dai provvedimenti suddetti e la relativa normativa, al fine di una più semplice ed immediata consultazione sia per i cittadini che per gli organi di controllo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/G/00261 del 11/07/2015, immediatamente esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto di revisione della disciplina delle aree pedonali urbane predisposto dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, composto dal nuovo "Disciplinare tecnico delle AREE PEDONALI URBANE" e dai suoi allegati;

Richiamate le motivazioni già espresse a sostegno del citato provvedimento della Giunta Comunale, secondo cui le modifiche alla disciplina delle Aree Pedonali si rendono necessarie per soddisfare sostanzialmente preminenti esigenze di una migliore vivibilità complessiva della Città;

Ritenuto quindi necessario, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., modificare la normativa delle Aree Pedonali cittadine adeguandola alle disposizioni approvate dall'Amministrazione Comunale e riprodotte in dettaglio nella parte dispositiva del presente provvedimento, oltre che ad imporre i divieti, gli obblighi e le limitazioni conseguenti a tale modifica;

Ritenuto inoltre di far decorrere la nuova normativa a far data da domenica 9 agosto 2015, in modo che le modifiche entrino in vigore in un giorno festivo, caratterizzato da una minor pressione del traffico veicolare sulle aree interessate;

Dato atto che, al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare in alcune vie oggetto del presente provvedimento, queste potranno essere protette mediante l'apposizione di dissuasori di sosta e catene apribili o l'installazione di dissuasori mobili a scomparsa o l'impiego di sistemi di controllo elettronico degli accessi;

Richiamati a tal fine:

- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 69104 del 23/08/2010 con la quale si autorizza, con prescrizioni, l'impiego di specifiche tipologie di dissuasori di sosta sul territorio comunale;
- il combinato disposto dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e dell'art. 201 del C.d.S., dal quale risulta la possibilità di installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alle aree pedonali da parte di veicoli non autorizzati, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

Ricordato che nelle aree pedonali in questione, non corrispondenti ai confini della ZTL, l'installazione e l'esercizio di impianti di rilevazione degli accessi non necessita di alcuna autorizzazione, come confermato dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 71818 del 07/09/2010;

Rilevato che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di essa ove la sosta sia vietata con la presente ordinanza, costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare;

Richiamata l'ordinanza n. 2011/M/04192 del 25/05/2011 e succ. mod. e int., con la quale vengono disciplinate le modalità di accesso e sosta alla Zona a Traffico Limitato presente sul territorio comunale;

Richiamata la delibera di Giunta n. 2014/G/00229 del 25/07/2014 con la quale veniva da ultimo integrato il contratto generale di servizio che regola i rapporti tra il Comune di Firenze e la società Servizi alla Strada S.p.A. per l'affidamento dei servizi di gestione e controllo delle zone a transito limitato o sosta controllata comunque denominate e di tutte le attività ad essi connesse;

Visti gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

che con decorrenza dal **9 agosto 2015** e fino a nuova disposizione, siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione stradale:

1. la normativa delle aree pedonali cittadine è stabilita dal presente provvedimento e dal nuovo “Disciplinare tecnico delle AREE PEDONALI URBANE” (All. A), allegato parte integrante del presente atto;
2. istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata a qualsiasi veicolo a motore, allo scopo di realizzare delle aree pedonali urbane nelle strade e piazze elencate nell’allegato sub A.1), contenente altresì la disciplina delle aree pedonali, relativa ai giorni e agli orari di validità del suddetto divieto ed alle deroghe generali e specifiche previste per ciascuna di esse. Le vie e piazze interessate alla pedonalizzazione sono meglio rappresentate graficamente negli elaborati grafici allegati sub A.2);
3. revoca dell’attuale disciplina di corsia riservata ai mezzi pubblici nel tratto di **Piazza Pitti** compreso tra piazza San Felice e via dei Marsili, dando atto che tale area sarà sottoposta al regime di area pedonale di tipo “F” come descritto nel “Disciplinare tecnico A.P.” di cui al precedente punto 1);
4. revoca dell’area pedonale urbana di **Via di San Bartolo a Cintoia**, dando atto che tale tratto di strada sarà sottoposto alla vigente normativa ZCS di cui all’ordinanza n. 2010/M/07964 e suc. mod. e int.;
5. revoca dell’area pedonale urbana di **Lungarno Acciaiuoli**, porzione interna nn.cc. 6 – 10, dando atto che i tratti di strada interessati saranno sottoposti alla vigente normativa ZTL di cui all’ordinanza n. 2011/M/04192 e suc. mod. e int.;
6. nelle strade e piazze di cui ai punti precedenti resteranno in vigore i sensi di marcia, le deroghe ai divieti di sosta e tutti gli altri provvedimenti di traffico attualmente esistenti;
7. le aree pedonali urbane potranno essere protette mediante dissuasori e catene apribili in caso di necessità, dissuasori mobili a scomparsa o sistemi di controllo elettronico degli accessi, posizionati nelle vie e piazze meglio individuati nell’allegato A.3). Le chiusure con ostacoli fissi saranno effettuate secondo gli orari e le modalità stabilite nello stesso allegato;
8. quando per l’ingresso in area pedonale sia necessario un dispositivo per l’apertura di catene o altri dissuasori posti a protezione dell’area, gli autorizzati possono ritirarlo presso la società affidataria, con le modalità indicate nel “Disciplinare tecnico A.P.”;
9. per tutti i veicoli autorizzati, l’accesso in area pedonale è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada e degli eventuali sensi di marcia, adottando tutte le precauzioni e le cautele necessarie avuto riguardo delle caratteristiche stradali e del traffico pedonale;
10. il transito nelle aree pedonali comprese all’interno della Zona a Traffico Limitato è consentito, negli orari di vigenza della stessa, solo in conformità al regime autorizzatorio e tariffario stabilito con ordinanza n. 2011/M/04192 e s.m.i. (Disciplinare ZTL);
11. quando loro consentito dalla disciplina, i veicoli appartenenti a categorie dotate di targa (ciclomotori a due ruote e motocicli) che non necessitano di autorizzazioni per la ZTL dovranno comunque richiedere l’inserimento gratuito nella cosiddetta “lista bianca” per l’accesso alle aree pedonali sorvegliate con impianti di rilevazione telematica degli accessi;
12. per il transito nelle aree pedonali esterne alla ZTL o in quelle interne ma in orario di non vigenza della stessa, gli autorizzati potranno dotarsi di apposito permesso rilasciato, a titolo gratuito, con le modalità previste dalla normativa ZTL. In alternativa, nelle aree non protette da varchi elettronici ed ai fini del controllo degli accessi da parte del personale preposto, l’autorizzazione al transito potrà essere dimostrata anche mediante esibizione di idonea documentazione o dichiarata;
13. la mancata esibizione od ostensione dei titoli autorizzatori rende illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa conseguenza dei veicoli non autorizzati;
14. oltre a quanto disposto dalla normativa ZTL, i titolari di occupazione di suolo pubblico temporanea per cantieri all’interno delle aree pedonali possono accedervi, secondo il percorso più breve, previo ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico presso gli uffici competenti e del permesso per l’accesso in area pedonale, con le modalità indicate nel “Disciplinare tecnico A.P.”. Nel caso in cui il ricovero dei mezzi non possa essere effettuato nell’area di cantiere, può essere comunque autorizzato l’accesso all’area pedonale e una breve sosta in prossimità del cantiere, nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S. e limitata al tempo necessario per il carico e scarico dei materiali e delle attrezzature di lavoro;

15. le autorizzazioni all'accesso alle aree pedonali di Piazza Signoria e di piazza del Duomo saranno concesse solo previo nulla osta della Sezione Territoriale Zona Centrale della Polizia Municipale o della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;
16. nei casi non diversamente disciplinati dal presente provvedimento, l'accesso alle aree pedonali potrà essere consentito per eccezionali e temporanee necessità previo rilascio di permesso di accesso temporaneo da parte della Polizia Municipale o dalla società affidataria del servizio per conto dell'Amm.ne Comunale con le modalità previste dal "Disciplinare tecnico A.P."e dalla normativa ZTL;
17. al Sindaco è riservata, in seguito all'esame di documentata istanza, la facoltà di operare deroghe a quanto stabilito per il rilascio di autorizzazioni in casi eccezionali non previsti dal presente atto;
18. i veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati alla Depositeria Comunale;
19. la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, la Polizia Municipale e le società Servizi alla Strada Spa e Silfi Spa sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
20. la società Servizi alla Strada Spa è incaricata di riprodurre in loco i contenuti del presente provvedimento apponendo la prescritta segnaletica verticale, perimetrale ed orizzontale. La suddetta ditta potrà installare appositi cartelli di Divieto di Sosta con rimozione forzata, in forza del presente atto e con margine di 48 ore rispetto all'esecuzione del provvedimento in questione, allo scopo di poter organizzare il cantiere di cui trattasi e dare luogo all'ordinanza. Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica (luogo data e ora) dovrà esserne data immediata notizia a mezzo fax alla Polizia Municipale;
21. gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
22. i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie ed amministrative accessorie previste dagli articoli 7, 157, 158 e 159 C.d.S.

Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

- **ALL A - DISCIPLINARE DELLE AREE PEDONALI URBANE**
- **ALL. A1 - ESTENSIONE DELLE AREE PEDONALI E SCHEDE NORMATIVE**
- **ALL. A2 - TAVOLE GRAFICHE**
- **ALL. A3 - ELENCO CHIUSURE**

**Sottoscritta digitalmente da**

Atto Mobilità n°: 2015/M/08671

Firenze, li 31/07/2015

Responsabile Proponente  
Alessandro Ceoloni